



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 1233 del 18/08/2026

SETTORE 2 / MERCATO

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITÀ NEL MERCATO PER GIORNI QUATTRO AI SENSI DELL'ART. 41, LETT. C), DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI PER REITERATE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GIORNATE DI CHIUSURA DEL MERCATO.**

DITTE:

- 1.
- 2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 29/06/2026 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali al Responsabile di Settore;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

PREMESSO CHE:

- con D.C.C. n. 123 del 03.05.1982 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del mercato all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
- il Regolamento disciplina gli orari di funzionamento del mercato e le giornate di apertura e chiusura dello stesso;
- l'art. 30 del Regolamento prevede la chiusura completa del mercato la domenica e nelle ulteriori giornate festive espressamente indicate, tra le quali il Lunedì dell'Angelo;

- tutti i titolari di posteggio all'interno del mercato sono tenuti al rigoroso rispetto delle predette disposizioni regolamentari, nonché delle ordinanze comunali disciplinanti gli orari e le giornate di funzionamento del mercato;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 9383 del 07.04.2026 questo Ufficio ha acquisito gli accertamenti effettuati dal Comando di Polizia Municipale in ordine allo svolgimento di attività presso l'area mercatale nella giornata del 06.04.2026, Lunedì dell'Angelo da parte dei concessionari [OMISSIS...];
 - dagli accertamenti effettuati mediante la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza è emerso che, nella predetta giornata di completa chiusura del mercato, i concessionari [OMISSIS...] hanno svolto attività di vendita nonché consentito l'accesso all'area mercatale ad ulteriori soggetti-avventori, sia a piedi sia con veicoli, dalle ore 04.30 alle ore 12.00 circa;
 - tale condotta è stata posta in essere in violazione delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali che impongono la completa chiusura del mercato nella predetta giornata;
 - lo scrivente ufficio ha pertanto diffidato i suddetti operatori con atto prot. n. 10659 del 20.4.2026:
1. *"A rispettare rigorosamente gli orari ed i giorni di apertura e chiusura stabiliti dalle ordinanze comunali e dal Regolamento vigenti;*
 2. *A non consentire l'accesso all'area mercatale al di fuori degli orari e giorni consentiti;*
 3. *A cessare immediatamente ogni attività di vendita non autorizzata durante i giorni festivi in violazione delle norme vigenti.*

Si avverte che il mancato rispetto della presente diffida comporterà l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per il funzionamento del mercato, nonché ogni ulteriore provvedimenti a tutela dell'ordine pubblico e del corretto svolgimento delle attività mercatali".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con successive comunicazioni il Comando di Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
- prot. n. 12934 del 13.5.2026: in data 10.05.2026, giornata festiva - domenica, i medesimi concessionari sono stati nuovamente accertati mentre svolgevano attività presso l'area mercatale nonostante la giornata di chiusura; in particolare verso le ore 06.45 i concessionari [OMISSIS...] hanno caricato i loro automezzi con della merce proveniente dai loro banchi e sono usciti dall'area mercatale (ex lato pesa) per effettuarne la consegna;
 - prot. n. 16864 del 23.6.2026: in data 21.6.2026, giornata festiva - domenica, alcuni commissionari hanno svolto regolarmente la loro attività di vendita; in particolare le attività all'interno hanno avuto inizio intorno alle 04.00 e verso le ore 07.20 e 08.00 il concessionario [OMISSIS...] e alle 06.40, 06.50, 06.55 e 07.50 ed il concessionario [OMISSIS...] hanno caricato i loro automezzi con della merce proveniente dai loro banchi e sono usciti dall'area mercatale (dal varco di Via Mercato) per effettuarne la consegna;
 - prot. n. 18058 del 7.7.2026: in data 28.6.2026 giornata festiva - domenica, alcuni commissionari hanno svolto regolarmente la loro attività di vendita; in particolare le attività all'interno hanno avuto inizio intorno alle 04.00 e verso le ore 08.10 il concessionario [OMISSIS...] e alle 06.40, 07.00, 07.25, 8.25 e 09.20 ed il concessionario [OMISSIS...] (posteggio n° 6) hanno caricato i loro automezzi con della merce proveniente dai loro banchi e sono usciti dall'area mercatale (dal varco di Via Mercato) per effettuarne la consegna;

- la predetta condotta è stata posta in essere in plurime giornate festive nelle quali il mercato doveva rimanere chiuso;

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

- agli atti dell'Ufficio risultano pertanto formalizzati n. 4 segnalazioni/rapporti relativi a condotte poste in essere dai predetti concessionari in violazione delle disposizioni concernenti gli orari e le giornate di chiusura del mercato;
- le suddette segnalazioni sono state acquisite agli atti del procedimento e costituiscono elementi di valutazione ai fini dell'applicazione delle misure disciplinari previste dall'art. 41 del Regolamento;
- i concessionari di cui trattasi erano stati già formalmente diffidati con atto prot. n. 10659 del 20.4.2026 al rigoroso rispetto degli orari e dei giorni di apertura e chiusura del mercato, nonché a non consentire a terzi l'accesso all'area mercatale al di fuori degli orari e dei giorni consentiti;
- con la predetta diffida era stato espressamente rappresentato che l'eventuale reiterazione delle violazioni avrebbe comportato l'adozione dei provvedimenti previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente;

RILEVATO che, nonostante la precedente formale diffida, i medesimi concessionari hanno ugualmente rappresentato condotte incompatibili con le disposizioni regolamentari relative alla chiusura del mercato;

RILEVATO, PERTANTO, che dagli atti d'ufficio emergono plurime e reiterate violazioni delle disposizioni concernenti le giornate di chiusura del mercato, poste in essere dai medesimi operatori anche successivamente alla formale diffida loro notificata;

CONSIDERATO che l'art. 41 del Regolamento di mercato, rubricato "*Provvedimenti disciplinari ed amministrativi*", stabilisce che le infrazioni alle disposizioni regolamentari sono punite tenuto conto della gravità e della recidività e prevede, tra i provvedimenti disciplinari:

- alla lett. a), la diffida, verbale o scritta, da parte del Direttore;
- alla lett. b), la sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;
- alla lett. c), la sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dall'Ente gestore;

RITENUTO che la pluralità delle segnalazioni, la reiterazione delle condotte, la gravità delle violazioni accertate e la circostanza che le stesse siano state poste in essere nonostante la precedente formale diffida costituiscano elementi tali da rendere insufficiente il ricorso ad un ulteriore semplice richiamo o alla sola sospensione prevista dall'art. 41, lett. b), del Regolamento;

RILEVATA la gravità delle condotte poste in essere, avuto particolare riguardo alla reiterata inosservanza delle giornate di completa chiusura del mercato, all'esercizio di attività mercatali durante tali giornate e al consentito accesso all'area mercatale di avventori e veicoli per un arco temporale compreso indicativamente tra le ore 04.30 e le ore 12.00;

RILEVATA altresì la necessità di assicurare l'immediata cessazione e prevenzione di ulteriori condotte analoghe e di garantire il rispetto uniforme delle disposizioni regolamentari da parte di tutti gli operatori del mercato, evitando che la reiterata inosservanza delle giornate di chiusura possa compromettere il regolare funzionamento della struttura mercatale e determinare condizioni di esercizio non uniformi tra i concessionari;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti di gravità ed urgenza previsti dall'art. 41, lett. c), del Regolamento per l'adozione diretta, da parte del sottoscritto Funzionario, della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e che, avuto riguardo alla gravità dei fatti, alla reiterazione delle violazioni, alla pluralità delle segnalazioni e alla precedente diffida rimasta priva di effetto deterrente, la sospensione di ogni attività commerciale per quattro giorni costituisca misura proporzionata e adeguata alla gravità delle condotte accertate;

D I S P O N E

1. SOSPENSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, lett. c), del Regolamento per il funzionamento del mercato all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari, ricorrendo i presupposti di gravità ed urgenza indicati in premessa, è disposta nei confronti di:

1. [OMISSIS...];

e

2. [OMISSIS...];

la sospensione da ogni attività nel mercato per la durata di quattro giorni.

2. DECORRENZA

La sospensione decorrerà dal giorno 21.09.2026 e terminerà il giorno 24.09.2026 compreso.

Per tutta la durata della sospensione è fatto divieto ai concessionari di esercitare qualsiasi attività di vendita o altra attività riconducibile all'esercizio della propria attività nel mercato.

È altresì vietato consentire l'accesso di clienti, avventori o altri soggetti all'area mercatale per lo svolgimento di attività riconducibili al commercio, essendo consentita esclusivamente la presenza sul proprio posteggio/magazzino per attività ordinarie di pulizia/gestione ordinaria di arredi ed installazioni.

3. VIGILANZA

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'osservanza della presente sospensione.

4. VIOLAZIONE DELLA SOSPENSIONE

L'eventuale prosecuzione dell'attività durante il periodo di sospensione sarà oggetto di immediato accertamento.

Si richiama espressamente, al riguardo, la disposizione dell'art. 41 del Regolamento secondo cui gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli Albi, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 come statuito dall'art. 41 del Regolamento di Mercato.

Il presente provvedimento è notificato ai concessionari [OMISSIS...] ed è trasmesso al Comando di Polizia Municipale per il controllo sulla ottemperanza al presente provvedimento.

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del Dlgs n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.

Piano di Sorrento, 18/08/2026

Il Funzionario Responsabile
Ester Cacace / Arubapec S.p.a.
documento sottoscritto digitalmente